



Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Servizio
Sportello Unico Attivita' Produttive

Registro Ordinanze n. 374 del 29/12/2023

ORDINANZA

OGGETTO: "LOANO CHRISTMAS": CAPODANNO IN PIAZZA 2023/2024

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con D.G.C. nr. 107 del 31.10.2023 è stato approvato il calendario degli eventi che si svolgeranno nel Comune di Loano nel periodo natalizio
- nel suddetto calendario risulta in programma il "Capodanno in Piazza" in orario dalle ore 20.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 1.00 dello 01 gennaio 2024;

TENUTO CONTO che nell'ambito della predetta manifestazione sono previsti:

- apertura straordinaria anche oltre le ore 23.00 dei mercatini del "Villaggio Magie di Natale", già autorizzati al commercio di generi dei settori Alimentari e Non Alimentari nei Giardini San J.M. Escrivà, prossimi a Piazza Italia, dalle ore 10.00 del 31 dicembre 2023 alle ore 01.00 dello 01 gennaio 2024;
- a partire dalle ore 20.00 e con termine previsto alle ore 01.00 dello 01.01.2024, si terrà l'evento denominato "Capodanno in Piazza", organizzato in collaborazione con varie associazioni del territorio, nell'ambito del quale sono previsti animazione, musica con Dj set e il concerto dell'artista dei Divina Band;

CONSIDERATO che per l'occasione è prevista un'affluenza di pubblico superiore ai normali flussi turistici;

RILEVATO che:

- in tale occasione si assiste a un incremento di consumo di bevande alcoliche, contenute in recipienti di vario tipo spesso abbandonati nelle aree verdi, nelle pubbliche vie e nelle piazze, con conseguente potenziale e rilevante pericolo per l'incolumità pubblica;
- al consumo di bevande alcoliche possono conseguire atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano, consistenti in: schiamazzi, danneggiamenti e abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari, nonché di lattine e bottiglie di vetro (queste ultime spesso ridotte in frantumi), con conseguente potenziale e rilevante pericolo di danno a persone e animali;
- le deprecabili condotte descritte nel punto precedente, specie se associate all'affollamento del centro storico, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, costituiscono evidente pregiudizio per il decoro urbano e accrescono le probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

RITENUTO necessario e urgente, per quanto sopra meglio evidenziato, intervenire a tutela del preminente interesse pubblico - rappresentato dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica - vietando:

- a) la vendita per asporto - in forma sia fissa sia itinerante - di alimenti e bevande contenuti in bottiglie di vetro o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak, anche qualora gli stessi siano dispensati da distributori automatici;
- b) il consumo e la detenzione in luogo pubblico di alimenti e bevande racchiusi in contenitori di vetro o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;
- c) lo sparo di petardi nell'area di piazza Italia per l'intera giornata del 31 dicembre 2023 e fino alle ore 3.00 dello 01 gennaio 2024;

RITENUTO che l'emanazione del presente provvedimento restrittivo costituisca un valido strumento di prevenzione di comportamenti scorretti;

RILEVATO che il comma 7bis dell'articolo 50, del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici [...]”*;

RAVVISATI i presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza *de qua* consistenti in limitare gli orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle attività commerciali;

DATO ATTO che sussistono particolari esigenze di celerità ai sensi dell'art. 7 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 derivanti dal cospicuo numero di attività commerciali verso le quali dovrebbe essere fatta la comunicazione, tali da impedire la comunicazione di avvio del procedimento secondo le modalità previste dall'art. 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il quale viene fatto comunque garantendo opportuna divulgazione e visibilità della presente mediante affissione nella aree oggetto delle limitazioni e sull'albo pretorio;

ATTESO, pertanto che sussistano i requisiti di cui all'art. 50, comma 7 bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. per l'emissione dell'ordinanza sindacale;

RICHIAMATI

- il D.Lgs. 267/2000, e. s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- la legge 24/11/1981, n. 689 “Modifiche Al Sistema Penale”;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),

VISTI:

- il R.D. 18/06/1931 nr. 773 (T.U.L.P.S.);
- il R.D. 06/05/1940 nr. 635 (“Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.”);
- la L. 26/10/1995 nr. 447;
- la L. 24/11/1981 nr. 689;
- la L.R. 02/01/2007 nr.1 e ss.mm.ii.;
- l'art. 7 *bis* D.Lgs. 18/08/2000 nr. 267 e ss.mm.ii., inerente all'applicazione delle sanzioni in caso di inottemperanza a provvedimenti della pubblica autorità;

PRESO ATTO:

- dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

- del piano di sicurezza e degli elaborati grafici prodotti dall'Ing. Massimiliano Gattuso in qualità di tecnico incaricato dal Comune di Loano della progettazione tecnica degli aspetti di safety and security connessi alla manifestazione in oggetto agli atti del servizio turismo;

ORDINA

nell'ambito dei festeggiamenti per il Capodanno in Piazza di cui in premessa:

- a) dalle ore 20.00 del giorno 31.12.2023 alle ore 01.00 dello 01.01.2024, e comunque per tutta la durata della manifestazione il divieto di vendita di ogni tipo di bevanda e alimento in contenitori di vetro, lattine o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak; inoltre, come disposto dalla normativa vigente in materia, dalle ore 20.00 del giorno 31.12.2023 alle ore 06.00 del giorno 01.01.2024 è altresì vietata la vendita di bevande alcoliche in contenitori di qualunque tipo da parte degli esercizi commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita ecc., distributori automatici) e delle attività artigianali alimentari;
- b) spegnimento dei distributori automatici che vendono qualsiasi tipo di bevanda ed alimento in contenitori di vetro, lattine o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;
- c) divieto di somministrazione per asporto di ogni tipo di bevanda ed alimento in contenitori di vetro, lattine o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;
- d) divieto di consumo in luogo pubblico e/o sulla pubblica via di qualsiasi bevanda e alimento contenuti in bottiglie di vetro, lattina o altro materiale che non siano plastica, cartone o tetrapak;
- e) lo sparo di petardi nell'area di Piazza Italia per l'intera giornata del 31 dicembre 2023 e fino alle ore 1.00 dello 01 gennaio 2024;

DISPONE

- per la trasmissione della presente Ordinanza alla Prefettura di Savona, al locale Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri di Loano, alla locale Guardia Costiera, alla locale Ascom - Loano, agli Uffici comunali interessati (Turismo, Commercio, Tributi, Demanio, Ambiente);
- per la sua alla pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per la dovuta pubblicità alla cittadinanza;
- per l'informativa a mezzo degli organi di stampa;
- che le forze pubbliche sono incaricate di vigilare sulla corretta osservanza del presente provvedimento;

AVVERTE

che la violazione della presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 5000 euro ai sensi dell'art. 7bis.1 del D.Lgs. 267/2000 secondo i criteri generali di cui alla Legge 689/1981;

che sono fatte salve eventuali sanzioni penali ed impregiudicato l'esercizio dell'azione penale a norma dell'art. 650 del Codice penale;

INFORMA

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. Liguria ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

IL SINDACO
Rag. Luca Lettieri